



COMUNE DI ALMENNO SAN SALVATORE

Provincia di Bergamo

Piazza San Salvatore 11

☎ 035/6320211

C. F. 00533860169

SETTORE 3 – AREA TECNICA

Reg. Ord. n.9

OGGETTO:

Ordinanza sindacale per la lotta obbligatoria alla infestazione da processionaria (del pino della quercia) e da euprottide - anno 2021

IL SINDACO

Rilevato che con l'approssimarsi della stagione primaverile si ripresenteranno le condizioni favorevoli per la proliferazione e la diffusione di animali infestanti, nella fattispecie: la "processionaria del pino della quercia" (*trumatocampa pityocampa*), la "processionaria della quercia" (*Thaumetopoea processionaria*) e l'Euprottide (*Euproctis chrysorrhoea*-Linnaeus);

Dato atto che ai sensi dell'art. 1 del D.M. 30 ottobre 2007, la lotta contro la processionaria del Pino è obbligatoria su tutto il territorio nazionale, poiché costituisce una minaccia per la produzione o la sopravvivenza di alcune specie arboree e può costituire un rischio per la salute delle persone e degli animali;

Rilevato che nelle forme larvali questi insetti possono avere effetti sanitari negativi sulle persone che risiedono o frequentano le aree interessate da tale infestazione, in quanto i peli sono fortemente urticanti e pericolosi al contatto, sia cutaneo che delle mucose degli occhi e delle vie respiratorie, soprattutto nei soggetti particolarmente sensibili;

Ritenuto pertanto necessario intervenire sulla prevenzione e la difesa;

Fatto presente che l'Amministrazione Comunale provvederà all'esecuzione degli interventi di lotta relativamente alle aree pubbliche e che, affinché i trattamenti possono avere efficacia, sono necessari interventi anche sulle aree private, a cura e spese dei proprietari;

Visto il D.M. del 30/10/2007 e la nota della Regione Lombardia del 28/04/2011;

Vista la nota A.T.S. di Bergamo, Prot. N. U. 0050591 del 15/05/2018, con la quale si indicano i metodi da adottare per il contenimento dell'infestante, così come riportati nell'allegato tecnico;

Visto il Regolamento locale di Igiene recante norme sulla pulizia, taglio erba e manutenzione del verde;

Visto l'art. 50, 5° comma del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e l'art.117 del D.Lgs. 31.3.98, n. 112;

Visto l'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. n. 50/2003 convertito dalla Legge n. 116/2003, in base al quale la violazione alle ordinanze adottate dal Sindaco sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25 ad un massimo di € 500, secondo la procedura previste dalla L. n. 689/1981;

ORDINA

Alle seguenti categorie:

- proprietari e/o conduttori pubblici e privati di terreni incolti o coltivati (anche quelli sottostanti i piloni dell'alta tensione);
- proprietari di aree agricole, aree verdi incolte e di aree industriali dismesse;
- Amministratori di condominio;
- conduttori di cantieri edili e per infrastrutture viarie
- Responsabile Settore viabilità della Provincia di Bergamo;

Di mettere in atto i seguenti comportamenti:

- vigilare, ciascuno per le rispettive competenze, sull'eventuale presenza di processionaria nelle aree di loro pertinenza;
- eseguire periodici interventi di manutenzione e pulizia nel rispetto delle indicazioni contenute nell'Allegato tecnico di cui alla nota della A.T.S. di Bergamo, Prot. N. U. 0050591 del 15/05/2018;
- effettuare tutte le opportune verifiche ed ispezioni sugli alberi a dimora nelle loro proprietà, al fine di accertare la presenza di nidi della processionaria del pino (*truatocampa pityocampa*), la processionaria della quercia (*Thaumetopoea processionaria*) e di Euprottide (*Euproctis chrysorrhoea*-Linnaeus);

Dette verifiche dovranno essere effettuate con maggiore attenzione sulle specie di alberi soggette all'attacco degli infestanti: tutte le specie di pino e di quercia in particolare Pino silvestre (*Pinus sylvestris*), Pino nero (*Pinus nigra*), Pino strobo (*Pinus strobus*) per la processionaria; tutte le specie arboree ed in particolare quercia, olmo, carpine tiglio, salice, robinia e piante da frutto per l'Euprottide.

Nel caso si riscontrasse la presenza dei nidi della processionaria e/o dell'Euprottide, si dovrà immediatamente intervenire con la rimozione e la distribuzione degli stessi, e con l'attivazione della profilassi, rivolgendosi a ditte specializzate.

È fatto altresì ASSOLUTO DIVIETO di depositare rami con nidi di processionaria nella stazione ecologica comunale.

AVVERTE CHE

- Chiunque violi le presenti disposizioni sarà punibile con una sanzione amministrativa: da € 50,00 a € 200,00;

- Qualora i proprietari, successivamente all'erogazione della sanzione amministrativa, non provvedano allo sfalcio del terreno infestato, si provvederà d'ufficio ad effettuare l'intervento con spese a carico degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi;

- Che, a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n.241, avverso la presente Ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre ricorso, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero entro 120 giorni al Capo dello Stato.

DISPONE

Di dar notizia della presente Ordinanza tramite affissione all'Albo Pretorio e manda la presente al Servizio Polizia Locale ed all'Ufficio Tecnico Comunale per l'esecuzione.

Dalla Residenza Municipale, 17/02/2021

IL SINDACO
(Michele Sarchielli)

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e norme collegate